

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale ha scritto ai direttori delle zone territoriali e ai dirigenti medici di presidio Interessati sia gli ospedali, sia consultori, guardia medica, 118 e medici di famiglia

«Obbligatorio prescrivere la pillola del giorno dopo»

Diktat nelle Marche. Roccella: ma il problema etico c'è

DA MILANO **ENRICO NEGROTTI**

Alla pillola del giorno dopo non si può dire di no. Almeno nelle Marche. È questo il senso della lettera-direttiva che il direttore generale della Azienda sanitaria unica regionale (Asur) ha inviato ai direttori delle zone territoriali e ai dirigenti medici di presidio della Regione Marche per stabilire «riferimenti normativi e criteri operativi» in merito alla relazione tra pillola del giorno dopo e obiezione di coscienza. In pratica medici ospedalieri e territoriali (consultori, guardia medica, 118, ma anche medici di famiglia) sono interessati alla disposizione che il direttore generale, Roberto Malucelli, ha inviato, concludendo che «il sanitario, considerata la situazione di obiettiva gravità ed urgenza in cui la richiedente versa, deve riscontrare positivamente la richiesta, rilasciando la relativa prescrizione». Una posizione che solleva le perplessità del sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella, che rileva almeno due ordini di problemi: uno etico e uno deontologico. E anche i medici sono in allarme, preoccupati di dovere prescrivere un farmaco prescindendo dalla propria scienza e coscienza.

Ieri non è stato possibile parlare con il direttore generale Malucelli perché – ha riferito la sua segreteria – era impegnato in riunioni fuori sede; né era raggiungibile il responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Asur. Resta quindi solo il testo della lettera. Il direttore generale ha scritto per rispondere a «richieste di chiarimento» ricevute. E comincia escludendo che nel caso della pillola del giorno dopo si possa far riferimento all'obiezione di coscienza prevista dalla legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Obiezione di coscienza, quindi, che «non afferisce ad altre pratiche» e «non trova applicazione con riferimento alla cosiddetta "pillola del giorno dopo" avuto riguardo all'ambito temporale entro il quale la pillola è destinata ad estrinsecare efficacia». In definitiva il medico non può «opporre un rifiuto motivato dalla circostanza di essere obiettore di coscienza».

Ma neanche potrà essere invocata la cosiddetta «clausola di coscienza», prevista dall'articolo 22 del Codice di deontologia medica, che recita: «Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento». Secondo il direttore generale dell'Asur Marche, «tale previsione di carattere generale comporta la necessità di un raccordo pure di ordine generale, di cui all'articolo 20» dello stesso Codice («Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona»). «Da ciò – scrive Malucelli – il necessario bilanciamento tra i diritti del paziente e gli autonomi convincimenti del medico relativamente a tutta una serie di interventi sanitari rispetto ai quali si registrano diversi orientamenti etici». La conclusione è che il personale sanitario «considerata la situazione di obiettiva gravità ed urgenza in cui la richiedente versa, deve riscontrare positivamente la richiesta, rilasciando la relativa prescrizione». E si aggiunge che il rifiuto della prescrizione, oltre che non coerente con il codice deontologico, «si configura come contra legem ed integra un illecito rilevante sia sotto il profilo civile che penale», richiamando l'eventuale richiesta di risarcimento rivolta all'azienda sanitaria e il reato di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di atti d'ufficio.

Una lettura che non convince il sottosegretario Eugenia Roccella: «Ci sono due aspetti da considerare. Il primo è tecnico: nel foglietto illustrativo del farmaco, la stessa azienda produttrice dichiara che la pillola può impedire l'impianto dell'ovulo fecondato nell'utero. Il meccanismo d'azione di questo prodotto non è del tutto chiaro, ma resta il rischio di eliminare un embrione. Quindi il problema etico esiste: tant'è vero che su questo tema c'è una nota del Comitato nazionale per la bioetica». In secondo luogo, c'è un problema per la salute della donna: «Se quando il farmaco è stato introdotto in Italia (era ministro della Sanità Umberto Veronesi) – aggiunge Eugenia Roccella – è stato stabilito che occorre una ricetta non ripetibile, significa che ci sono motivi scientifici per cui non può essere classificato tra i farmaci da banco. E credo che non si possa obbligare nessun medico a prescrivere un farmaco. Anzi il medico deve poter effettuare un'adeguata valutazione clinica che comprende le eventuali controindicazioni, prima di scrivere una ricetta». Va anche ricordato che in favore della possibilità di ricorrere alla clausola di coscienza si era espresso anche il Consiglio nazionale della Fnomceo riunitosi nello scorso ottobre a Ferrara.

I medici marchigiani sono in fermento: «Ci pare preoccupante – segnala un ginecologo di un consultorio pubblico – che non si tenga conto di testi della Fnomceo e del Comitato per la bioetica e dello stesso Codice deontologico. Stiamo predisponendo una lettera per riaffermare la nostra volontà di non sottostare a questa disposizione che nega la nostra libertà professionale».

28/4/04

«L'obiezione sempre un diritto»

DA MILANO

«D'ubito che la contraccezione possa essere annoverata tra i diritti fondamentali, e tanto meno che possa essere un'autorità regionale a dettare regole in materia». Alberto Gambino, docente di Diritto privato all'Università Europea di Roma, mostra tutte le perplessità del giurista rispetto alla lettera del direttore dell'Azienda sanitaria delle Marche che impone ai medici la prescrizione della pillola del giorno dopo: «Sembra addirittura che la vita sia vista come un disvalore, qualcosa da rifiutare, anziché da promuovere come un bene fondamentale».

Nessun tipo di legame con la legge 194, quindi nessuna obiezione di coscienza è possibile. È davvero così?

In realtà poiché l'obiezione di coscienza è un diritto di libertà, è un diritto di rango costituzionale. Ma ciò non significa che se non c'è la legge, non esiste possibilità di obiezione. Caso mai si faccia la legge.

Ma nelle Marche si nega anche la possibilità della clausola di coscienza. Si può?

Il preteso bilanciamento tra gli articoli 20 e 22 del Codice deontologico dei medici sembra inserire tra i diritti fondamentali della persona quello di evitare una gravidanza. Qui non c'entra più la salute, si dà per acquisito che esista un diritto a non diventare madre: siamo ben al di là di quanto prevede la 194, che vede il bilanciamento solo in relazione alla salute della donna. Siamo alle prese con l'ampliamento delle libertà che diventano pretese giuridiche, cui però devono dare risposte istituzioni pubbliche, in questo caso personale sanitario, anche se si ledono i diritti di qualcun altro.

Cosa significa che prevale il diritto alla contraccezione?

In fondo c'è l'idea che la vita è un disvalore, qualcosa da rifiutare. Anziché promuoverla come il bene fondamentale, la vita diventa un male da estirpare. Siamo al capovolgimento dell'arte medica: il medico non fa più il suo mestiere di tutelare la salute, ma deve fornire un farmaco per evitare quello che socialmente è visto come un male.

Nella lettera si richiama anche il possibile risarcimento. Ma quale?

Il danno si risarcisce quando viene leso un diritto soggettivo (perlopiù di contenuto patrimoniale). Qui invece sembra profilarsi il diritto alla contraccezione, che invece non c'è. In più se si toccano i diritti fondamentali della persona, ci si può chiedere se siano di competenza regionale. E non credo che una regione possa stabilire un principio, e un'altra il contrario.

Ma il medico può essere obbligato a una prescrizione?

Certo che no, il medico prescrive o meno anche in relazione agli effetti collaterali. Ma secondo la lettera, se ci fossero controindicazioni all'assunzione del farmaco, il medico avrebbe lo stesso l'obbligo di prescrizione? E a chi toccherebbe risarcire il danno eventuale? Qui non viene lasciato margine alla valutazione del medico in scienza e coscienza.

Enrico Negrotti

L'ESPERTO

«Il Norlevo? Non ha ridotto il ricorso all'aborto»

DA PISA

La pillola del giorno dopo non è una panacea.

La sua efficacia dimostrata in clinica è assai inferiore rispetto a quella teorica. Moltissime tra le donne che l'assumono ne avrebbero potuto fare a meno, perché comunque non sarebbero rimaste incinte. Infine: la sua diffusione non riduce il ricorso all'aborto. Ne è convinto il dottor Renzo Puccetti, medico pisano, bioeticista, che da diversi anni ne studia gli effetti. «La pillola del giorno dopo - dice Puccetti - non ha ridotto il ricorso all'aborto né in quei Paesi in cui è richiesta la prescrizione, né in quelli in cui è un prodotto da banco, così come, infine, tra le donne che ne tengono scorte in casa». Ma c'è di più: «L'assunzione del Norlevo è in molti casi inappropriata. Un terzo delle donne sbaglia ad identificare il giorno del ciclo mestruale (come ha osservato Anna Glasier, docente alla London University School e presidente di due comitati dell'Organizzazione mondiale della sanità), due adolescenti su tre non riconoscono il momento dell'ovulazione (Iss 'Salute riproduttiva tra gli adolescenti', 2000) e, addirittura, in un terzo delle donne che chiede la pillola del giorno dopo, non si rinvergono spermatozoi all'interno della vagina (lo dice uno studio del dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale de la Santa Creu i Sant Pau a Barcellona, Spagna). In sintesi: uno studio di Levine (2006) sostiene che la probabilità di gravidanza tra le donne che richiedono la pillola post-coitale è di solo il 4%. Le stime più recenti indicano che, se non vi è un effetto antinidatorio, la riduzione media del rischio è dell'1-2%». «Si dice che la 'riuscita' della pillola dipenda molto da quando viene assunta. Ovvero: più passa il tempo, meno è efficace. Non sono d'accordo.

Accanto a studi che hanno messo in evidenza questa correlazione, ve ne sono altri da cui essa non è emersa».

(A. Ber.)

Così l'anno scorso otto medici furono «assolti»

a Pisa

Tre ragazze raccontarono la fatica fatta per trovare qualcuno che prescrivesse o fornisse il farmaco. E ci fu l'inchiesta disciplinare

l

DA PISA

ANDREA BERNARDINI

Il caso ha un precedente in Toscana, dove per la mancata prescrizione della pillola del giorno dopo, otto medici finirono sotto inchiesta disciplinare. Alla fine furono (quasi) tutti assolti. A monte della vicenda due interrogativi: può un medico rifiutarsi di prescrivere la pillola del giorno dopo? E un politico o un direttore sanitario possono costringere un medico ad andare contro la sua coscienza? Il dibattito, che a Pisa tenne banco giusto il tempo di una campagna elettorale, si era poi dissolto in un provvedimento appena simbolico proposto dal Collegio arbitrale di medicina generale della regione Toscana. Tutto aveva avuto inizio un anno fa, quando un quotidiano raccontò la storia di due ragazze che avrebbero faticato a trovare un medico disposto a prescrivere - o a somministrare loro - la pillola del giorno dopo.

Secondo la ricostruzione, una delle giovani si sarebbe recata a notte fonda insieme al fidanzato all'ambulatorio della guardia medica, dove, sulla porta, avrebbe trovato un cartello con scritto: «Non si prescrive la pillola del giorno dopo. Entro 72 ore rivolgersi al medico curante, privato, pronto soccorso, consultorio», con tanto di indirizzo. La ricerca sarebbe perciò proseguita al pronto soccorso, dove però la ragazza sarebbe stata ricevuta da un medico alle sei del mattino (prima sarebbe stato di servizio un obiettore). L'altra ragazza, invece, aveva raccontato di essere andata direttamente all'ospedale insieme a un'amica e dove, nell'attesa, avrebbe anche telefonato alla guardia medica con scarsa soddisfazione («le conviene aspettare il suo turno al pronto soccorso, qui nessuno gliela prescriverebbe», le avrebbero risposto). Ma non aveva saputo aspettare e perciò, per assumere in fretta e furia quella pillola, avrebbe tirato giù dal letto un parente medico che le avrebbe prescritto il Norlevo. In seguito, a pochi giorni dal voto, ci fu la conferenza stampa, convocata nello studio di un legale pisano, nel corso della quale altri due giovani raccontarono la loro esperienza: lei, Mauriana Pesaresi, 24 anni, studentessa universitaria, lui 26, Luca Nicotra tesoriere dell'associazione radicale LiberaPisa e candidato alle elezioni comunali con l'Italia dei Valori. Il fatto risaliva a un mese prima, quando si erano precipitati dalla guardia medica, dove avrebbero trovato il solito cartello e ricevuto il consiglio di rivolgersi al medico di famiglia. Ma loro, si sarebbero recati all'ospedale, in ginecologia, dove, qualche ora più tardi, la donna sarebbe stata visitata (con tanto di ecografia) e avrebbe saputo che non necessitava del farmaco.

Deferiti al collegio arbitrale di medicina generale, gli otto medici coinvolti nei tre casi furono (quasi) tutti assolti.

Perché nessuna traccia sarebbe stata trovata del rifiuto preventivo della prescrizione dato telefonicamente a una delle presunte testimoni. La questione si era perciò spostata sul quesito se può un medico rifiutarsi di prescrivere il Norlevo. Di fatto anche il pronunciamento del collegio di disciplina, arrivato a ottobre 2008, affermò il principio che è diritto/dovere del medico di decidere se prescrivere il Norlevo. Alla fine non rimase che il cartello e chi scrisse quel messaggio per un mese si trovò lo stipendio decurtato del dieci per cento.

Presidio estremo di libertà contro la violenza etica

GIUSEPPE ANZANI

Obiezione vuol dire, letteralmente, scagliare contro. Il suo contrario è l'obbedienza. Ma obiezione non è lo stesso che disobbedienza, è qualcosa di più; qualcosa che soppianta la ribellione con la mitezza inflessibile di un'altra e diversa obbedienza. Anche obbedienza comincia per 'ob' e forse viene da 'ob- audire', cioè ascoltare in profondità, in totalità. L'obiezione di coscienza è ciò che dal profondo dell'essere aderisce a un'obbedienza più alta, più cogente, di fronte ai comandi legali di chi si fa padrone di condotte umane che fanno a pugni con le convinzioni dell'uomo. La civiltà giuridica ce ne ha messo del tempo, a capire e a sancire; ma c'è arrivata, se Dio vuole, e ci sta.

Ricordo le cose che disse la Corte Costituzionale 25 anni fa sugli obiettori alla leva militare, prima incarcerati, poi riconosciuti. Ricordo le scosse progressive di civiltà che portarono al riconoscimento dell'obiezione fin nelle condotte verso gli animali (sperimentazione, 1993). Ricordo il legame che allaccia l'obiezione alle libertà di pensiero, coscienza e religione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, non meno che dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.

Leggo infine l'articolo 9 della legge 194 sull'aborto; leggo l'articolo 19 della legge 40 sulla fecondazione assistita. Leggo nel cosiddetto 'diritto vivente' che la coscienza è fra i diritti umani insopprimibili, e dunque l'obiezione è presidio estremo di libertà doveroso contro la violenza etica.

Allora è apparso trasvolante il piglio di un funzionario amministrativo (Asur Marche) che nei giorni scorsi pontificava sugli obblighi dei medici di prescrivere la 'pillola del giorno dopo' a pura richiesta, minacciando sfracelli in caso di obiezione. Non so che concetto avesse della professione medica, neanche a proposito di coscienza, ma di dignità, di schiena dritta. Perché se un medico deve per forza prescrivere un farmaco solo perché il richiedente gli prescrive di prescrivere, tanto vale mettere in anticamera un robot in camice bianco che gli infila 'norlevo' nella fessura del taschino ed emette dal tascone la ricetta debitamente firmata. Medici, ciò che separa la legalità dall'impostura sarà a questo punto per voi solo la fierezza, per non dire l'indignazione, e infine la rivendicazione della 'clinica', o della schiena dritta, o allo stremo del rapporto umanoterapeutico. Senza questo non c'è mestiere più per voi, non c'è più dignità. E basti a ogni medico di schiena dritta smascherare le ipocrisie. Se poi parliamo di etica (che non è un lusso ma un dovere) non pare credibile che una Asur italiana ignori ciò che il Comitato nazionale di bioetica ha pubblicato nel 2004, sul rispetto dell'obiezione di coscienza alla pillola del giorno dopo. Compreso lo scampo del sofisma che distingue l'annidamento della vita dalla gravidanza della vita. La vita è vita, e la pillola antivitata la può distruggere se già concepita cerca di annidarsi; la espelle dai programmi di vita provocando potenzialmente una previa morte. La vita annidata o preannidata, dice anche per tutti e all'unanimità il Comitato, è la stessa e identica vita umana, con tutte le protezioni giuridiche inerenti. Dice pure che l'assimilazione normativa della gravidanza a questa avvenuta frontiera dell'essere umano vivente, cioè concepito, è una considerazione 'ovvia'. Ma ovvia allora ci irrompe nel pensiero questa ideata creatura viva, questa persona viva com'è, com'è il suo destino nel nostro, e non potremo se non obiettare alla sua morte fra le nostre mani. Uccidere è accecarci.

Pillola del giorno dopo, le Marche insistono il caso

Mezza confusa frenata: obbligo di prescriverla «se c'è gravità e urgenza» Il Movimento per la vita: sosterremo gli obiettori
DA MILANO ENRICO NEGROTTI

Sulla pillola del giorno dopo, dalla Regione Marche giungono precisazioni che però non cancellano i dubbi sollevati dall'obbligo di prescrivere indicato in una lettera del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (Asur), Roberto Malucelli. Ieri *Avvenire* segnalava che era stata inviata ai direttori delle zone territoriali e ai dirigenti medici di presidio (in ultima analisi ai responsabili di tutti i medici della sanità regionale, ospedaliera o del territorio) una lettera che obbliga i medici a rispondere positivamente alla richiesta della pillola del giorno «considerata la situazione di obiettiva gravità e urgenza in cui la richiedente versa». E dalla Direzione generale dell'Asur delle Marche giunge una precisazione che da un lato conferma che la disposizione è stata adottata, dall'altro cerca di circoscriverne la portata. Ma la replica elude il cuore del problema: perché il medico dovrebbe avere l'obbligo di prescrivere un farmaco non in presenza di un pericolo di vita? Fa sentire la sua voce anche il Movimento per la vita per ribadire il diritto a non prescrivere la pillola del giorno dopo, garantendo ai medici, se sarà necessario, anche l'assistenza giudiziaria gratuita.

La Direzione generale dell'Asur, attraverso un comunicato dell'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale della Regione, spiega che la lettera-direttiva vuole rispondere a richieste di chiarimenti giunte sia dal personale sanitario sia da cittadini «in diritto di avere garantita una prestazione sanitaria prevista dalla legge». In secondo luogo c'è preoccupazione per «recenti casi di cronaca giudiziaria» che avrebbero visto coinvolti sanitari in procedimenti penali «a seguito del rifiuto di prescrivere il farmaco». «La nota dell'Asur – continua il testo – si limita a fornire una interpretazione prettamente ed esclusivamente giuridica, escludendo qualsiasi valutazione di carattere non tecnico». Infine, conclude il comunicato, la circolare fa riferimento alla necessità di prescrivere la pillola del giorno dopo limitatamente alla situazione «di obiettiva gravità e urgenza». Quest'ultima precisazione appare singolare, dato che è insito nella «contraccezione d'emergenza» (come viene classificata) il fatto di essere urgente. Diversa è la valutazione della gravità: infatti ricordava ieri Alberto Gambino, docente di Diritto privato all'Università Europea di Roma, sembra che la gravidanza sia diventata una malattia, un male da estirpare. Inoltre anche senza valutazioni scientifiche, sembra curioso parlare solo di interpretazione «giuridica» e non «tecnica», visto che metà della lettera del direttore generale è dedicata a escludere sia il profilo etico legato alla obiezione di coscienza, sia quello deontologico in relazione alla clausola di coscienza, che garantisce la libertà di prescrizione del medico (articolo 22 del Codice di deontologia medica). E, come ricordava ieri il sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella, sia gli interventi del Comitato nazionale per la bioetica, sia quelli della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, confermano che esiste un problema etico e deontologico, che è stato sempre risolto in favore della possibilità della clausola di coscienza.

29/4/09

Pillola del giorno dopo, la coscienza non si tocca

Immediata reazione dopo la direttiva dell'Azienda sanitaria regionale delle Marche di rendere obbligatoria la prescrizione Il presidente dei medici di Ancona: il Codice deontologico salvaguarda l'obiezione. Il collega di Bologna: un diritto rifiutare la ricetta, il farmaco può essere abortivo. E da Pavia: a chiederlo sono spesso le minorenni, e questo apre altri dilemmi

La pillola del giorno dopo torna a far discutere. Questa volta è una lettera che il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica delle Marche, Roberto Malucelli, ha inviato ai responsabili delle zone territoriali e ai dirigenti medici di presidio (in pratica i vertici di tutta la sanità regionale, ospedaliera o territoriale) segnalando l'obbligo di prescrivere la pillola del giorno dopo alla donna che ne faccia richiesta in caso di «obiettiva gravità e urgenza». Non varrebbero, secondo l'interpretazione del dirigente marchigiano, né l'obiezione di coscienza (prevista dalla legge 194) né la clausola di coscienza (secondo l'articolo 22 del Codice di deontologia medica), che permette al medico di rifiutare la propria opera, quando gli vengano richieste «prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico», a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato danno per la salute della persona assistita.

Ma di fronte alla presa di posizione della sanità regionale molti medici si stanno già organizzando a scrivere una lettera che spieghi la loro motivata decisione di non aderire all'imposizione dell'autorità amministrativa. Sostegno alla libertà di prescrizione dei medici viene dal presidente dell'Ordine dei medici di Ancona, Fulvio Borromei, che si rifà sia alle indicazioni del Codice deontologico sia alle riflessioni prodotte dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). Il presidente Borromei sostiene il «rispetto della clausola di coscienza senza che questa leda i diritti dei cittadini, come espresso con chiarezza dall'articolo 22 del Codice deontologico».

Pertanto «è necessario individuare un punto di equilibrio che consenta ai soggetti coinvolti di poter esercitare i loro diritti senza che questo implichi difficoltà e restrizioni della libertà e dei diritti civili e sociali riconosciuti, con la conseguenza di inevitabili contenziosi». Quindi la clausola di coscienza è pienamente valida per i medici, e le problematiche organizzative spettano all'autorità sanitaria.

Una posizione condivisa da Giancarlo Pizza, presidente dell'Ordine dei medici di Bologna: « Qui è la Asl a organizzarsi in modo che ci sia in servizio qualcuno che è d'accordo con la prescrizione della pillola del giorno dopo. E ciò accade proprio perché tutte le disquisizioni sulla prescrizione si scontrano con il diritto del medico di appellarsi all'obiezione: non si può escludere infatti che il farmaco intervenga dopo che il concepimento è avvenuto ». Ma di fronte a eventuali imposizioni dell'autorità regionale, il presidente Pizza non ha dubbi: « Il medico dovrebbe rivolgersi al proprio Ordine provinciale, inviando un esposto perché venga difesa la possibilità di rifiutarsi di prescrivere, secondo la clausola di coscienza. Il medico non può essere costretto a fare qualcosa di contrario alle sue convinzioni ». È un discorso di più ampio raggio, che non vale solo per la pillola del giorno dopo: « Se viene da me una persona sconosciuta – argomenta il presidente Pizza – e mi chiede un farmaco, io devo valutare quali possono essere gli effetti collaterali, o se sono presenti controindicazioni. Del resto il medico deve prescrivere secondo scienza e coscienza, dopo una valutazione reale delle condizioni del paziente ». Il che, ovviamente, esclude che si possano scrivere ricette alla cieca: « Mi meraviglio che si voglia trasformare il medico in esecutore della volontà altrui. C'è un'autonomia professionale da rispettare, così come c'è un'alleanza terapeutica da costruire. La richiesta di un direttore generale di prescrivere comunque mi sembra francamente eccessiva ».

Perplesso è anche il presidente dell'Ordine dei medici di Pavia, Giovanni Belloni, che è anche coordinatore regionale degli Ordini della Lombardia: « C'è sempre stata divisione su questo farmaco, tra chi ne sostiene la doverosità di prescrizione e chi richiama il fatto che potrebbe intervenire dopo che l'embrione si è formato ». Peraltro, aggiunge il presidente Belloni, il richiamo all'articolo 22 del Codice deontologico « è pienamente giustificato. Né si vede come possa essere individuato un grave e immediato danno alla salute nel non prescrivere la pillola del giorno dopo ». La questione è complicata dal fatto che « spesso a rivolgersi ai servizi di continuità assistenziali sono ragazze minorenni: e questo pone ulteriori interrogativi ».

Di Enrico Negretti
30/4/09

voci dalle Marche

«No ai diktat, l'obiezione è un diritto»

Fioccano le reazioni del mondo medico marchigiano alla nota di Roberto Malucelli, direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (Asur), riguardante la «Pillola del giorno dopo e obiezione di coscienza». Emanuela Lulli, medico di base specializzato in ostetricia e ginecologia di Pesaro, membro dell'Associazione italiana medici cattolici (Amci) e del gruppo locale di Scienza & Vita – nota per aver prestato il suo volto alla campagna referendaria del 2005 – è convinta che «il contenuto della nota è orientato in un'unica direzione: vietare di fatto qualsiasi forma di obiezione di coscienza, sia con riferimento alla normativa sull'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) sia con riferimento all'articolo 22 del Codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006». La Lulli ricorda che esiste una circolare del presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Amedeo Bianchi, dell'11 dicembre 2006, in cui si dicono parole chiare sul concetto di «clausola di coscienza» presente nel citato articolo 22. In base a questa circolare la «clausola» è «assimilabile» all'obiezione di coscienza, che in Italia è permessa solo per il servizio militare e l'aborto, per cui «il medico al quale vengono richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento alla salute della persona assistita». La circolare evidenzia che il medico non si deve limitare ad esprimere la propria obiezione «ma deve provvedere, nell'ambito delle proprie responsabilità, affinché la richiedente possa accedere con tempi e modalità appropriate alla prescrizione».

Il medico pesarese spera che questa sua presa di posizione faccia crescere una «coscienza critica» nei colleghi marchigiani «che – dice – spesso subiscono veri e propri diktat, come quello di Malucelli».

Stefano Ojetti, medico dell'ospedale di Ascoli Piceno e vicepresidente nazionale dell'Amci, definisce la lettera del direttore Asur un «abuso di potere». «La circolare Fnomceo del 2006 – afferma – indica chiaramente che nella prescrizione della pillola del giorno dopo sia prevista da parte dei medici la clausola di coscienza, dato che il farmaco è considerato, in una certa percentuale di casi, abortivo, perché intercetta e quindi non consente l'impianto di un ovulo eventualmente fecondato». Sottolinea che «l'obiezione prevista dalla legge sull'aborto è consentita a tutto il personale sanitario per ogni intervento abortivo e un aborto chimico non è meno intervento che un aborto chirurgico», Giovanni Borroni, medico anestesista dell'ospedale di Macerata, presidente del gruppo locale di Scienza & Vita e segretario provinciale Amci.

Lo specialista ricorda che il rispetto dell'obiezione di coscienza è «elemento fondativo dei diritti umani, come ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 467 del 1991» e contesta il fatto che si obblighi un professionista alla prescrizione di un farmaco «non salvavita» in modo «coercitivo». Borroni non si limita però alla sola critica ma fa anche una proposta, invitando l'Ordine dei medici a farsi promotore della stesura dell'elenco dei sanitari che hanno fatto obiezione di coscienza, da affiggere poi negli ambulatori della Guardia medica e delle altre sedi istituzionali.

«L'esposizione dell'elenco – spiega – rende più semplice il contatto tra il medico e la persona che richiede la prestazione e favorisce un rapporto più collaborativo». Paolo Marchionni, medico legale dell'Asur e presidente

del gruppo di Pesaro di Scienza & Vita, ha invece reagito mandando ai colleghi un testo base da usare in risposta alla nota di Malucelli.

In esso si ribadisce che «nessun Direttore generale potrà obbligare un professionista medico a prescrivere quello che egli ritiene necessario o doveroso, né quello che viene richiesto da qualsiasi paziente» e si ripete che l'articolo 9 della 194 consente di esprimere il diritto all'obiezione di coscienza «nei confronti di quegli atti che possono provocare la morte del concepito, embrione o feto che sia».

Di Simona Mengascini
30/4/09

La replica del Vescovo Negri

29/04/2009

«Medici, dovete resistere questa è una dittatura»
- Pennabilli (PU) -

«SIAMO di fronte all'ennesima prova del disprezzo della legalità e della libertà della persona». Le parole di Monsignor Luigi Negri, vescovo della diocesi di San Marino e del Montefeltro, sulla questione della pillola del giorno dopo lasciano poche interpretazioni. Il giorno successivo la circolare del direttore generale dell'Asur delle Marche, che invita i medici regionali «prescrivere obbligatoriamente la pillola del giorno dopo», il mondo cattolico esprime la sua forte preoccupazione.

«QUALI sono i motivi di necessità – afferma Monsignor Negri – che spingono ad adottare una direttiva di questo tipo? Il tema della pillola abortiva è delicatissimo da più punti di vista. Obbligando la prescrizione, si impone, di fatto, una via che chiunque deve poter decidere di rifiutare. Non mi sembra possibile – continua –. Prima è stato consentito l'omicidio forzato di Eluana, ora si obbliga a praticare l'aborto».

NEGLI ambienti religiosi si parla già di "diktat", ma monsignor Negri si augura che si tratti solo di una direttiva da rivedere. «Spero proprio che non sia un diktat — aggiunge — perché tutti i medici devono poter essere obiettori. E se si priva la libertà anche di un solo sanitario, viene meno uno dei principi fondamentali della Costituzione».

IL VESCOVO, che si aspetta la reazione di tutto il mondo cattolico, non risparmia forti critiche: «Questa è una dittatura, e in Italia si parla sempre più spesso di azioni dittatoriali. E' ora che la gente si faccia qualche domanda in più» e dice ai medici di «resistere in nome della libertà».

Articolo uscito sul giornale "Il Resto del Carlino" nelle Cronaca di Rimini

GRAVE ATTACCO DEL DIRETTORE ASUR MARCHE ALLA LIBERTA' DI COSCIENZA DEI MEDICI

Nei giorni scorsi il Direttore Generale dell'ASUR Marche (la Azienda Sanitaria Unica Regionale che nelle Marche riunisce le precedenti 13 Aziende Sanitarie territoriali), ha emanato una nota riguardante il tema "Pillola del giorno dopo ed obiezione di coscienza". Con tale atto il Direttore Generale ha inteso fornire "chiarimento in relazione alla fattispecie in oggetto, volta a stabilire riferimenti normativi e criteri operativi".

In realtà il contenuto della nota è orientato in un'unica direzione: vietare di fatto qualsiasi forma di obiezione di coscienza, sia con riferimento alla normativa sulla interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) sia con riferimento all'art. 22 del Codice di Deontologia Medica, costringendo di fatto i medici a prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo".

LA LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE

Dice infatti il Direttore Generale: "La legge 194/78 disciplina tuttavia esclusivamente l'interruzione di gravidanza, essa non afferisce ad altre pratiche. La stessa conseguentemente non trova applicazione con riferimento alla c.d. 'pillola del giorno dopo' ... Non sarà possibile, pertanto, invocare l'art. 9 della legge 194/78, in sede di istanza di prescrizione del farmaco in parola, opponendo un rifiuto motivato dalla circostanza di essere obiettore di coscienza". E prosegue: "Né del pari potrà essere invocata la c.d. 'clausola di coscienza' prevista dall'art. 22 del codice di deontologia medica ... nel caso della richiesta della 'pillola del giorno dopo' il sanitario, considerata la situazione di obiettiva gravità ed urgenza in cui la richiedente versa, deve riscontrare positivamente la richiesta rilasciando la relativa prescrizione. ... La condotta del medico che rifiuta la prescrizione si configura, pertanto, come contra legem ed integra un illecito rilevante sia sotto il profilo civile che penale ... potenzialmente riferibile alle diverse fattispecie dell'interruzione di pubblico servizio (art. 340 C.P.) e del rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 C.P.)".

In parole semplici: sulla 'pillola del giorno dopo' non si obietta!!

Il tono della lettera non ammette dubbi né sembra consentire deroghe, e va ad intaccare la libertà di giudizio scientifico e di coscienza dei medici. Non è tollerabile, per chi voglia continuare a svolgere la professione di medico in maniera indipendente e libera, una "ingerenza" così pesante della funzione manageriale rispetto all'agire medico: simili affermazioni, che suonano quasi come un diktat, vanno rigettate senza mezzi termini!

Pensare poi che non sia applicabile la obiezione di coscienza prevista dall'art. 9 della legge 194/78 in relazione alla prescrizione della c.d. "pillola del giorno dopo", significa non conoscere affatto la legge 194/78, né le interpretazioni letterale, storica e logica che ne sono state date nel corso di più di 30 anni di applicazione.

La norma infatti – fin dal suo titolo – dichiara di promuovere "la tutela sociale della maternità" e all'art. 1 afferma infatti che "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio". L'art. 9 della legge 194/78 si viene così a collocare all'interno della "tutela della vita umana fin dal suo inizio", e quindi consente al "personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie" di obiettare ad una azione che venga ritenuta lesiva della propria coscienza in ordine alla ipotizzata mancata "tutela della vita umana fin dal suo inizio".

Il tema centrale, dunque, non è l'obiezione di coscienza alla interruzione della gravidanza in sé (se così fosse, il ginecologo obiettore non potrebbe partecipare ad "interruzioni di gravidanza" che hanno come scopo l'espletamento di un parto prematuro!!), bensì l'obiezione a quegli atti che possono portare volontariamente a morte il concepito, compresa appunto la interruzione volontaria della gravidanza.

L'IGNORANZA DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI

Del resto il dato scientifico relativo al meccanismo di azione della c.d. "pillola del giorno dopo", come viene riportato nei foglietti illustrativi dei prodotti farmaceutici contenenti levonorgestrel, disponibili in Italia dal 2000, dice che esso può avvenire in due modi possibili: o determinando il blocco della ovulazione (se questa non è già avvenuta) o impedendo l'impianto in utero dell'embrione, se è appunto avvenuta la fecondazione dell'ovulo.

Secondo il Direttore Generale non potrebbe nemmeno invocarsi la "clausola di coscienza" prevista dall'art.22 del Codice di Deontologia Medica. Una affermazione così perentoria potrebbe far pensare alla incolpevole, anche se clamorosa, ignoranza di alcuni documenti fondamentali al riguardo: purtroppo, invece, vi è il fondato sospetto che si tratti di una lettura soltanto ideologica, e pertanto "cieca", della questione.

Non è stato infatti considerato che sull'argomento esiste una Circolare del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, dott. Amedeo Bianco, emanata in data 11.12.2006, con la quale si erano forniti chiarimenti specifici sull'argomento.

Dice la Circolare: "Tale norma (quella prevista dal Codice di Deontologia), prevedendo che il medico al quale vengono richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento alla salute della persona assistita, è stata correttamente letta come disposizione che attribuisce alla coscienza uno spazio di espressione maggiore rispetto a quello che risulta esplicitamente attribuito dalle disposizioni di legge. ... La FNOMCeO ritiene, inoltre, che trovando la legittimazione ad esercitare la clausola di coscienza la sua ragion d'essere nella disposizione di cui all'art. 9 della Legge 194/78 (Legge sull'interruzione della gravidanza), i medici debbano adottare le modalità prescritte nell'articolo medesimo e pertanto debbano inviare la dichiarazione relativa all'obiezione di coscienza al direttore generale della ASL e al direttore sanitario nel caso di personale dipendente dall'ospedale".

Non è stato poi considerato né menzionato un altro documento fondamentale, ovvero il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), emanato il 28.05.2004 e richiamato anche dalla Circolare del presidente della FNOMCeO. E' interessante rilevare come il CNB abbia ritenuto all'unanimità "accogliersi la possibilità per il medico di rifiutare la prescrizione o la somministrazione di LNG", e si sia poi "svolta all'interno del CNB un'ampia discussione sulle motivazioni di tale possibilità, configurandosi unanimità sul fatto che il medico il quale non intenda prescrivere o somministrare il LNG in riferimento ai suoi possibili effetti post-fertilizzazione abbia comunque il diritto di appellarsi alla "clausola di coscienza", dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopO di tutela del concepito che motiva l'astensione (cfr. p. es. Corte Cost. n. 35/1997), e dunque a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al quesito in esame".

Come si vede, il riferimento della obiezione di coscienza non è tanto alla interruzione di gravidanza in sé, bensì per la tutela del concepito.

AUSPICHIAMO UN RIPENSAMENTO

Appare, in conclusione, molto grave che il Direttore Generale ASUR definisca "indebito rifiuto" un atto – ovvero la non-prescrizione – che invece è governato e legittimato, sotto il profilo professionale, giuridico e deontologico, dal richiamo alla indipendenza della "scienza" e della "coscienza" del medico: un simile atteggiamento denota scarsa attenzione alla sensibilità etica del mondo sanitario, sensibilità alla quale invece, come medici, crediamo di avere il diritto, quando non addirittura il dovere, di riferirci nella nostra attività quotidiana in favore della salute e della vita dei pazienti.

E' auspicabile pertanto un ripensamento del contenuto della nota, fondato sui dati scientifici, deontologici e giuridici che abbiamo sopra richiamato, affinché tutti i colleghi dipendenti e convenzionati con la ASUR, ai quali la nota è diretta, possano esprimere liberamente, con correttezza e coerenza, la propria visione etica e deontologica, in armonia con la propria attività professionale, di cui restano titolari e responsabili.

dott.ssa Emanuela Lulli Pesaro
medico di Medicina Generale
spec. in Ostetricia e Ginecologia

Tratto da "il nuovo amico n.16" Settimanale di informazione della Diocesi di Pesaro